

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 81 del 31 gennaio 2017

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il triennio 2017-2019.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto, ai sensi dell'art. 18 bis, D.Lgs. 118/2011, la Giunta regionale, entro 30 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, presenta il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il triennio 2017-2019.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'articolo 18-bis, D.Lgs. 118/2011, prevede che le Regioni, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, adottino un sistema di indicatori semplici denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Il sistema degli indicatori per le Regioni e i loro organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e l'adozione del piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione di tale decreto.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto del 09.12.2015, ha approvato il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, dei loro enti e organismi strumentali e, per sua espressa disposizione, le prime applicazioni del piano sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Nel B.U.R. n. 127 del 30.12.2016, sono stati pubblicati il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" (L.R. 30.12.2016, n. 30), la "Legge di stabilità regionale 2017" (L.R. 30.12.2016, n. 31) e la legge "Bilancio di previsione 2017-2019" (L.R. 30.12.2016, n. 32).

Alla luce di quanto rappresentato, il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il triennio 2017-2019", **Allegato A**, parte integrante alla presente deliberazione, rappresenta il sistema degli indicatori semplici, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del Bilancio, adottato dalla Regione del Veneto, e che verrà divulgato anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

VISTI gli artt. 2 e 3, L.R. 31.12.2012, n.54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017";

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";

delibera

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il triennio 2017-2019" secondo quanto riportato all'**Allegato A**;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di darne divulgazione anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di incaricare la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.